

**ESSENTIAL RIGHTS TODAY.
RECONFIGURATION AND PRIORITIES**

**DIRITTI ESSENZIALI OGGI.
RICONFIGURAZIONE E PRIORITÀ**

ABSTRACT

The concept of human rights, which has been developing for almost two centuries, has come to a rather difficult stage. Developing this concept in a doctrinal or statutory way does not guarantee its respect. In the so-called Western culture, there are more and more cases of violations of human rights. In addition, with the development of new technologies, new problems are born related to the content of human rights and their effective protection. The subject of the article is an attempt to redefine the concept of human rights, especially fundamental rights.

STRESZCZENIE

Rozwijająca się od prawie dwóch wieków koncepcja praw człowieka znalazła się w dość trudnym momencie. Rozwinięcie jej, doktrynalne czy ustawowe, nie daje gwarancji respektowania praw stanowiących jej treść. Właśnie w tzw. kulturze zachodniej prawa człowieka są coraz bardziej naruszane. Ponadto, wraz z rozwojem nowych technologii rodzą się kolejne problemy związane z treścią praw człowieka i ich skuteczną ochroną. Przedmiotem artykułu jest próba nakreślenia na nowo koncepcji praw człowieka, zwłaszcza praw podstawowych.

KEYWORDS: *human rights, international organizations, UN, European Union, human being, fundamental rights*

SŁOWA KLUCZOWE: *prawa człowieka, organizacje międzynarodowe, ONZ, Unia Europejska, Człowiek, prawa podstawowe*

ANCORA DIRITTI UMANI?

I diritti umani sono oggetto di rivendicazioni profonde e di fiduciosi tentativi di ridare all'uomo la centralità nell'esperienza contemporanea. Purtroppo sono anche oggetto di asserzioni retoriche e sintagma sì categorici, ma non di rado anche senza effettiva incidenza nel contesto contemporaneo, dando, alternativamente ad entusiasmi e ad illusioni o a scetticismo e disillusione.

La materia è diventata immensa e, per ciò stesso, non padroneggiabile da parte dell'uomo comune. Le sue radici sono molteplici e vanno dall'antichità ai giorni nostri, proiettandosi, con un bagaglio di speranza e fiducia, nel futuro.

Nel presente cardine indiscusso appare la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, del 1948. Essa sembra un punto fermo. Sennonché non tutti si riconoscono in essa e si è assistito a vari ulteriori pronunciamenti, a volte, profondamente diversi: da quella dell'UE a quella (*rectius*, quelle) islamiche, africane e asiatiche, che non si riconoscono in snodi essenziali e/o nell'impostazione, ritenuta individualista e borghese, della dichiarazione del 1948. Per i fanciulli si è ritenuta necessaria una specifica *Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo* attraverso un trattato internazionale promosso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, a New York, così come per le donne si è ritenuto necessario un apposito approfondimento, attraverso la *Dichiarazione di Vienna* del 1993 e il *Programma d'Azione* che fu il prodotto della Conferenza.

A ben guardare si deve notare che il sintagma “*diritti dell'uomo*” è molto vago e fa riferimento a diritti storicamente relativi (mutando nel tempo assieme alle condizioni storiche). Tant'è vero che non di rado diritti considerati assoluti nel passato non sono più considerati tali oggi e, d'altro canto, nessuno può escludere che in futuro siano ritenuti fondamentali diritti che oggi non sono affatto previsti. Di ciò abbiamo esempi emblematici sotto gli occhi a proposito dell'ambiente, ignorato fino a qualche decennio addietro ed ora divenuto e ritenuto prioritario, e del diritto degli animali, cui nessuno avrebbe mai pensato qualche lustro fa.

La pretesa di assolutezza diventa critica quando si rifletta sul fatto che spesso tra i *diritti umani* si annoverano diritti eterogenei e persino in conflitto o “in concorrenza” tra di loro (si pensi al diritto della persona a non essere

torturata e al diritto dei cittadini alla pubblica sicurezza oppure alla ricorrente conflittualità tra libertà d'impresa, diritto al lavoro e diritto dell'ambiente).

Deve far riflettere, del resto, la considerazione che nemmeno il primo dei *diritti dell'uomo*, che generalmente viene in mente, ossia il "diritto alla vita", può considerarsi oggi un diritto assoluto nella realtà contemporanea di un Mondo ancora costellato da Stati che ammettono impunemente la pena di morte, tra cui i democratici e liberali Stati Uniti!

Riepilogando le opinioni correnti sulla natura dei *diritti dell'uomo*, c'è chi li ritiene *diritti naturali*, spettanti all'uomo in quanto individuo, e in questo senso lo Stato può e deve soltanto riconoscerli, ammettendo così un limite alla sua sovranità. D'altra parte, chi non segue il giusnaturalismo sostanzia tali diritti in diritti soggettivi concessi agli individui dallo Stato nella sua autonoma sovranità, che in tal modo si autolimita. Una dottrina intermedia è rappresentata da chi segue il contrattualismo e individua il fondamento di tali diritti in un contratto, espresso dalla Costituzione, fra le diverse forze politiche sociali e politiche.

Per comprenderne la valenza occorre procedere attraverso un approccio storico, in grado di indicarci l'incidenza dei *diritti dell'uomo* nel concreto dell'esperienza giuridica.

Una succosa sintesi della storia dei *diritti umani* è stata tentata da molti ed in particolare da G. Östreich, le cui precisazioni meritano di essere rilette per la loro lucida e penetrante capacità di sintesi: "*In ciascun secolo e paese, i diritti dell'uomo acquistano un significato storicamente diverso. E tuttavia posseggono un tratto comune: l'assicurazione giuridica e morale della libertà e dignità umane, nelle accezioni loro conferite dalla cultura. Il concetto di "diritti dell'uomo" ci è divenuto familiare a partire dal XVIII secolo, allorché i filosofi illuministi elaborarono la teoria dei diritti naturali. Il diritto di natura divenne una filosofia pratica, suddivisa nelle tre branche dell'etica, dell'economia e della politica. A questa filosofia sociale, pratica e complessiva appartiene sia la teoria dei diritti naturali, sia quella dei diritti dell'uomo. Il concetto di diritti dell'uomo prevede l'esistenza di diritti che appartengano all'essenza dell'uomo e siano a lui connaturati. Si tratta di diritti immutabili e incondizionati*".

Queste riflessioni inducono a ritenere che bisogna fare i conti con il fascino e le implicazioni sottese nell'espressione: infatti parlare di *diritti umani* è indicativo dell'aspirazione a vedere rispettato l'uomo almeno nelle

sue esigenze fondamentali; ma essa, piú che una postulazione giuridica, rispecchia un afflato morale ed etico, poiché, in realtà, tutte le enunciazioni hanno un punto critico: quello del fondamento di tali diritti e della possibilità di una loro effettiva applicazione.

È questo un punto sul quale val la pena soffermarsi. C'è chi li ritiene *diritti naturali*, spettanti all'uomo in quanto individuo, e in questo senso lo Stato potrebbe e dovrebbe soltanto riconoscerli, ammettendo così un limite alla sua sovranità. D'altra parte, c'è chi non segue il giusnaturalismo, e sostanzia tali diritti in diritti soggettivi concessi agli individui dallo Stato nella sua autonoma sovranità, la quale in tal modo si autolimita. Una dottrina intermedia è rappresentata da chi segue il contrattualismo e fa serivare tali diritti da un contratto, espresso dalla Costituzione, fra le diverse forze politiche sociali.

DIRITTI UMANI: TRA UNIVERSALITÀ E STATALITÀ

Sta di fatto che, in sostanza, non si riesce ad indicare quale possa essere il reale fondamento dei *diritti umani*. Dove, infatti, risiedono i “presunti” caratteri distintivi dei *diritti dell'uomo*? Lo sforzo di identificarli ha portato a ravvisarli essenzialmente in tre possibili fonti: Dio, la Natura, il diritto internazionale.

In realtà forse sarebbe realistico rinunciare ad ogni pretesa o affermazione di universalità dei *diritti umani*. Invero, ma tenendo conto del fatto che fino ad oggi non si è riusciti a superare, in misura adeguata, i limiti imposti dal *positivismo giuridico* (secondo il quale ogni diritto deriva dal riconoscimento da parte dello Stato o di organi a lui assimilabili), qualsiasi rivendicazione di diritti si scontra con il riconoscimento della sovranità, indiscussa ed assorbente, degli Stati o delle Unioni di Stati (UE, ad esempio). Cosa che da un lato induce a chiedersi di che ‘universalità’ o ‘natura’ o riconoscimento autonomo di diritti si possa parlare se, in ultima istanza, tutto dipende dagli Stati; dall'altro porta ad evidenziare il paradosso costituito dal fatto che, di frequente, i cosiddetti *diritti umani* hanno maggiore tutela negli Stati che già accordano rilievo *all'uomo*, mentre non hanno nessuna applicazione proprio negli Stati che maggiormente li disconoscono o li violano?

L'ONU ha tra i suoi fini il rispetto dei *diritti dell'uomo*, ma spesso ha armi *spuntate* per la loro affermazione e, inoltre e contraddittoriamente, ha nel suo senso Stati che violano palesemente i *diritti fondamentali*. Da cosa dipende

ciò? A me pare che essenziale sia, come ho sottolineato, il grosso nodo tutt'ora irrisolto del fondamento dei *diritti dell'uomo*.

LE LOGICHE DEL POTERE

In questa sede, piú che addentrarmi nelle varie problematiche, ritengo proficuo un approccio diverso: quello del rapporto tra uomo e 'potere'.

La relazione tra cittadini ed il *Potere*, nelle sue varie forme di esplicazione ed esercizio (non solo statale o pubblico), è fonte di tensioni e di ardue mediazioni.

È come una bilancia dal difficile equilibrio; nella quale il peso attribuito all'uomo costituisce l'essenza della democrazia.

In particolare, vi è l'aspirazione, significativa sin dalle esperienze delle città (*poleis*) greche, ad individuare modelli anti-autoritari, per compensare il peso dei pubblici poteri rispetto all'individuo.

Spesso si mette in evidenza la circostanza che di fronte ad un modo di governare sempre piú tecnico e complesso l'organo di rappresentanza del popolo, cioè il Parlamento, non è in grado di contrastare efficacemente lo straripamento e l'abuso di esercizio dei poteri pubblici.

Inoltre il passaggio a forme super statuali, quale la Comunità Europea in parte è in parte aspira a divenire, vi è il concreto pericolo che lo stesso Parlamento non sia in grado di prevedere e adottare disposizioni adeguate alla realtà territoriale di parte del popolo: così già oggi in Europa viene denunciato il concreto pericolo che la prevalenza delle Regioni nordiche, con le loro visioni, sia soverchiante nei confronti delle popolazioni del cono Sud d'Europa ed in particolare del Mediterraneo.

Tutto ciò spinge alla ricerca di forme adeguate di salvaguardia delle aspettative e delle prerogative degli individui; a partire dai diritti che si debba riconoscere come *fondamentali*.

Ma per far ciò occorre partire da una indispensabile premessa e consapevolizzazione: la crisi esponenziale ed irrefrenabile del 'modello' di democrazia rappresentativa e della costruzione basata sul concetto di 'Stato nazionale'. In essa oggi appare di tutta evidenza l'estraneazione dei singoli rispetto alla gestione della politica, sempre piú appannaggio di oligarchie, sia politiche che economiche e finanziarie; le quali soffocano l'uomo e devastano l'ambiente.

A causa di esse si registra la crescita della sfiducia verso la politica, i politici e le istituzioni. Un'onda di scetticismo coinvolge (lo ripeto) non solo i governi, ma anche i Parlamenti e la Magistratura; di conseguenza si cercano nuove strade che possano ridare fiducia e credibilità ai cittadini e più in generale agli uomini. Raramente si approfondisce l'analisi delle cause della discrasia verificatasi negli Stati contemporanei, che ritengo risiedere nella circostanza che comunque, nei fatti, vi è stato il superamento del principio della *divisione dei poteri*, sul quale sono modellate le Costituzioni contemporanee.

Prendere consapevolezza di ciò può aiutare a cercare le soluzioni appropriate, partendo dalla convinzione che occorre perseguire la partecipazione degli uomini (i *popoli*) sia alla formazione della legge sia al controllo del potere; senza la quale non vi è giustizia e riconoscimento dei diritti e, anzi, non vi è neppure il diritto stesso.

Perciò penso che oggi s'imponga la necessità di un approccio differente: quello del riconoscimento della priorità dell'uomo e dell'Ambiente rispetto alla società ed a qualsiasi forma di aggregazione sociale e/o politica.

Personalmente ritengo che occorra affermare con forza che l'uomo e la natura siano un *prius* rispetto allo Stato e/o alle unioni di Stati e che in qualsiasi momento debbano poter esercitare il proprio diritto a far valere questa sua priorità, anche dissociandosi, in forme pacifiche e democratiche, dallo Stato.

Occorre, di conseguenza, una profonda inversione rispetto agli assetti politici e giuridici, nei quali il distacco e le forme di oppressione appaiono favoriti dall'assenza di forme idonee a consentire al popolo la conoscenza ed il controllo di ciò che fanno o si propongano di fare i detentori del potere. Il che è rivoluzionario, perché manca o è epidermico il *controllo del potere durante l'esercizio di esso*.

CRISI DEL MODELLO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il profondo distacco tra singoli e 'poteri' è oggi ampliato e, in parte, giustificato con la *crisi*, che si è abbattuta un po' dappertutto. Infatti, la crisi economico-finanziaria non sta incidendo solamente sull'economia; si proietta, invece, in uno scenario di crisi generale dell'assetto delle società (spingendo a parlare di *crisi della società dei consumi*, di *crisi della società*

del possesso o, piú in generale di *crisi dei valori*) e, in nome della necessità di interventi indispensabili al rilancio, sta sopprimendo ogni espressione della volontà popolare.

La società attuale è come una famiglia dove la madre lavora, i figli hanno tutte le necessità del loro dover crescere, mentre il padre va a giocare al casinò sequestrando tutto ciò che la madre guadagna. Il padre è come la finanza. E va deposto.

Ultimamente ed in misura sempre piú crescente e preoccupante si attua la finanziarizzazione della vita intera, che vede tutto sottomesso alla logica speculativa, la quale crea la cartolarizzazione di ogni cosa che possa trasformarsi in titolo azionario. Tutti lavoriamo e produciamo per speculatori che dilapidano ricchezza, come se fossimo sottomessi ad un 'padrone parassitario e distruttivo.

Tutto ciò impone anche una riconsiderazione della *democrazia*, poiché la *crisi* stessa mi sembra conseguenza del modello inappropriato con il quale è stata strutturata la società contemporanea e sono stati concepiti la *democrazia* e, con essa, lo Stato contemporaneo. A mio avviso, appare evidente la doverosità di una riflessione radicale, diretta a mettere in discussione l'attuale 'modello' e a lavorare alla costruzione di un nuovo modello di *democrazia*, da riconfigurare come assetto che sappia dare risposte adeguate alle aspirazioni degli uomini.

Questo è tanto piú urgente quanto piú vasta diventa la convinzione che oggi la *crisi* sia irreversibile e che i governanti non affrontano il nodo del problema istituzionale, ma si illudono di potervi porre rimedio con l'adozione di soluzioni provvisorie e parziali, dalle quali spesso nascono illusioni destinate a cadere nel corso degli anni.

Poiché, tuttavia, il distacco esistente tra governanti e governati rimane immutato e, anzi, tende a crescere, sono indotto a ritenere che esso sia conseguenza dell'assenza di un'avvertita riflessione progettuale sul 'modello' organizzativo piú consono alle necessità del presente, alla cui costruzione non bastano provvedimenti e/o istituti miranti a far fronte all'*emergenza*.

È su questi aspetti che va incentrato il dibattito sugli assetti congrui alle nostre società; di esso si avverte l'assenza, poiché, pur quando c'è, è frammentario, episodico e, mi sembra, carente di una riflessione organica e prospettica. Non di rado è rissoso e confuso.

Sta di fatto che si dimentica o si sfiora superficialmente uno dei nodi che, sin dall'antichità, è stato ritenuto centrale per assicurare un corretto rapporto tra potere (e 'potenti') e singoli o collettività: l'efficace *controllo del potere in tutte le sue fasi* (prima, durante e dopo il suo esercizio).

Di questo si deve essere avvertiti nella prospettazione di soluzioni alla crisi attuale, la quale ha posto a nudo l'inadeguatezza di due fondamenti della 'democrazia' occidentale, costituiti dalla rigida affermazione della sovranità statale (o di unioni di Stati) e dal principio della *divisione dei poteri*. Siffatti pilastri della *democrazia rappresentativa* hanno generato una crescente mancanza di protezione di fronte all'Amministrazione Pubblica ed ai cosiddetti 'poteri forti', i quali appaiono invasivi, anche in conseguenza del fatto che, nel frattempo, il bilanciamento ed i controlli tra i 'poteri' previsti dalla dottrina della *divisione dei poteri* in realtà non vi è più. Perché ci sia *democrazia* è necessario che il popolo possa partecipare ed intervenire sull'esercizio del potere in ogni momento: altrimenti (come ho detto sopra) si assiste all'affermazione ed alla prepotenza di oligarchie di vario genere (politiche, sociali, economiche), così come oggi avviene. Non è ammissibile che il popolo sia interpellato soltanto al momento delle votazioni, peraltro del solo Parlamento, perché questo consegna il Paese agli arbitri dei poteri forti (Stato ed Enti locali, con le vessazioni fiscali, banche, gruppi finanziari ecc.)

Le configurazioni con le quali si può dare risposta a questa pressante esigenza sono varie e non possono venire racchiuse in soluzioni uniche ed univoche; vanno invece ricercate in una pluralità di istituti.

Tra essi sta acquistando diffusione crescente quella del '*difensore civico*', che in alcuni contesti viene denominato con il termine *Mediatore*.

Comunemente si fa risalire questo istituto all'*ombudsman*, nato in Svezia, dove nel 1809 ne veniva riconosciuta e sancita l'indipendenza, e poi diffusosi nel Nord d'Europa e nei paesi anglosassoni.

Sicché esso appare come una istituzione del Nord o di stampo anglosassone. In realtà costituisce la proiezione di movimenti e soluzioni che riguardano anche l'esperienza Mediterranea, nella quale affondano le radici dell'aspirazione che la sottende riscontrabili nei *Cosmi* di Creta, negli *Efori* di Sparta e nell'esperienza giudica romana, caratterizzata dal *tribunato della plebe*.

Questo antico istituto era tanto essenziale alla salvaguardia dei cittadini ed alla essenza stessa dei cittadini, che gli Autori classici (compreso Cicerone, che pure non è sospettabile di simpatie di tipo popolare) sostenevano che senza il Tribunato non vi era *Res Publica*, cioè Stato democratico.

Esso si differenzia profondamente dagli attuali difensori civili, perché era visto non tanto come solo strumento di difesa dei cittadini, bensì come istituto di esercizio della sovranità.

La sua struttura ancora oggi può essere un punto di riferimento nel dibattito sul tema, ponendo l'interrogativo se il *difensore* debba restare il difensore di prerogative del singolo rispetto al Potere ed in tale veste svolgere una penetrante ed utile azione di mediazione tra gli Organi Pubblici e il cittadino, oppure debba costituire un momento di esercizio stesso della sovranità popolare, riconosciuta e riconquista in concreto dai cittadini.

Sicché una riflessione sull'*ombudsman* oggi può diventare una riflessione su un auspicabile passaggio dalla 'sovranità rappresentativa del Parlamento' alla 'sovranità del popolo', rendendo effettivi i *diritti umani*, come è lucidamente esplicitato nella Riforma della Costituzione francese del 2011, prevedendo che il *Défenseur des droits* sia incaricato di difendere i diritti dei cittadini non soltanto riguardo alle Amministrazioni, ma abbia prerogative specifiche per la promozione dei *diritti del fanciullo*, per la lotta contro le discriminazioni e il rispetto dei limiti imposti alle attività di polizia e di sicurezza.

LE PRIORITÀ

All'uopo, penso che sia opportuno un approccio differente: da un lato quello del riconoscimento della priorità dell'uomo rispetto alla società ed a qualsiasi forma di aggregazione sociale e/o politica, dall'altro quello della profonda modifica imposta a tutto il 'diritto' dalla questione ambientale. Quest'ultima sovverte secoli e forse millenni di organizzazione della società e, di conseguenza, di concezione del diritto, facendo emergere l'urgenza e la necessità di superare l'ottica antropocentrica per passare (e con estrema urgenza) a quella geo o universo-centrica.

Personalmente ritengo che occorra affermare con forza che l'uomo è un *prius* rispetto allo Stato e/o alle unioni di Stati e che in qualsiasi momento debba poter esercitare il proprio diritto a far valere questa sua priorità,

dissociandosi dallo Stato. Aggiungendo che in tale priorità non può restare lui solo l'epicentro del 'sistema' e del diritto, perché deve tener conto dell'altra priorità, talora sopraordinata anche ai suoi bisogni, costituita dall'*Ambiente* e, secondo alcuni, dal *diritto delle generazioni future*.

In proposito, come ho accennato, riconsidererei le performanti visioni già espresse da Cicerone, il quale proclamò l'esistenza di tre condizioni (*status*) degli uomini: quella individuale, quella della famiglia e quella della società. Ognuna autonoma e sia storicamente che ontologicamente in successione cronologica, di modo che, come sfere intersecanti tra loro ma senza che l'una sopprima o limiti l'altra.

Al centro poi va ricollocato l'uomo-persona, inteso come uomo storico e non come 'valore' deciso da una autorità, che sia quella religiosa o quella statale.

Questo oggi si scontra con ostacoli giganteschi, tra i quali due mi paiono basilari: quello della *cittadinanza* e quello della *personalità giuridica*, che pongono l'uomo alla mercé del 'potere' (per lo più statale): rispetto ad essi va, invece, affermato e recuperato il concetto dell'uomo-persona, *senza possibilità di interferenza degli Stati*.

Va poi avvertito che la necessaria rivendicazione della centralità della persona, cui occorre provvedere con urgenza, va ridisegnata in funzione anche della *centralità dell'Ambiente*.

In nome della centralità della persona si rischia di arrivare ad un punto di non ritorno per la vita del pianeta il che vuol dire anche ad una compromissione irrimediabile per la sopravvivenza stessa dell'umanità.

Dinanzi a siffatta eventualità, credo proprio che ci dobbiamo domandare se forse non sia giunto il momento di abbandonare vecchi percorsi, anche prestigiosi (quale è quello legato al termine *personalità giuridica e di soggetto giuridico* ed alle sue implicazioni e suggestioni) e tentare vie nuove, se non ci si voglia rassegnare al fallimento del diritto.

Punto di partenza deve essere la consapevolizzazione del fatto che il tempo presente si svolge in una situazione profondamente mutata rispetto all'intera Storia dell'Umanità. Perché oggi lo 'sviluppo' (o quello che viene affermato come 'sviluppo') rischia di compromettere il futuro della sua specie e forse del Pianeta, o quanto meno della *Vta evoluta*. Le questioni dell'aumento

dell'anidride carbonica nell'aria, del buco nella fascia dell'ozono, della deforestazione selvaggia, dell'affollamento delle zone costiere, soprattutto nelle zone costiere del Mediterraneo (mare, per giunta, dal lento e faticoso ricambio), sono di tale entità che non possono essere inquadrate e risolte nell'alveo dei concetti giuridici tradizionali.

Occorre farsi carico di ciò fino in fondo, avvertendo che, sebbene i problemi siano diffusamente affrontati in più aspetti e con provvedimenti o elaborazioni persino sovrabbondanti, manca, però, la consapevolezza profonda che essi non possono venire risolti con gli schemi tradizionali del diritto e che, al contrario, richiedono un'ottica nuova, che *non può non essere* quella della centralità di Gea (della Terra).

A ciò si suole obiettare che comunque non pare concepibile un diritto che non nasca e non sia finalizzato all'uomo, perché lui e solo lui può esserne il punto di riferimento e l'artefice. Contro siffatta e pur motivata convinzione, a me pare pericoloso illudersi che il diritto, pur se rimesso all'uomo per la sua esecuzione, non abbia fondamenti che lo trascendono.

Invece mi pare che solo abbandonando le costruzioni *antropocentriche*, da millenni dominanti, si può ridefinire il *ius* in funzione della 'vita', della Terra e delle generazioni future. Questa nuova ottica comporta la individuazione e la delimitazione, in termini oggettivi, delle situazioni nelle quali l'azione dell'uomo può essere ritenuta giuridicamente giustificabile. Essa impone una rivoluzione nel diritto: non più gli Stati, le persone giuridiche confessionali o economiche, possono essere arbitri dei *valori* e decidere il diritto degli *uomini*. Vi è necessità di definire i requisiti minimi che in qualsiasi condizione vanno garantiti e, naturalmente, va individuata in seno al popolo il Centro che abbia il potere di imporli. Esso dovrà *essere* di necessità *sovranaZIONALE* e appartenere agli uomini in quanto tali, individuando le forme attraverso le quali possa essere sia voce degli uomini sia in grado di muoversi in consonanza con l'esigenza della salvaguardia dell'Ambiente e dei Suoi *abitanti*, rispettandone la *dignità* e la tutela.

Appare questa, per quanto ardua e certamente tutta da delineare, la via più diretta per intervenire imponendo innanzitutto la pace, e con essa politiche di perequazione dei redditi contro la fame derivante dalla diffusa indigenza crescente in nel vortice attuale di uno sviluppo volto a rendere i ricchi sempre

piú ricchi ed i bisognosi sempre piú poveri. In questa direzione, si dovranno altresí rivedere i rapporti economici tra i Paesi e nei confronti delle grandi Società (le persone giuridiche multinazionali..), con particolare riferimento al debito internazionale, che in ogni caso non dovrà comportare oneri che (come oggi avviene) compromettano la sopravvivenza dei Paesi stessi e dei loro abitanti:

Ne deriverà l'accrescimento di quegli strumenti (azioni popolari, ricorso a Corti sovranazionali etc.) che già oggi, in alcuni Stati o in alcune aggregazioni regionali dovrebbero garantire l'uomo, dando finalmente vita alla realizzazione piena dei *diritti fondamentali*.

UOMO-PERSONA. COME PROCEDERE?

Partiamo dalla rivisitazione del concetto di persona.

Sono convinto che il termine *persona*, nel diritto, abbia bisogno di rivitalizzarsi: altrimenti, a causa del retaggio che porta con sé, è meglio che venga abbandonato a favore di nuove terminologie, che implicino il nuovo approccio e la nuova dimensione. Solo così l'uomo, la Sua dignità, il Suo futuro, potranno essere salvaguardati ed uscire dalle mistificazioni di un linguaggio ambiguo, che in nome dei valori, in nome della *persona*, oggi spesso soffoca l'uomo.

La prospettiva non è semplice da realizzare. Fin dalla filosofia Greca l'*Uomo* moderno si è abituato a ragionare in nome di un antropocentrismo che finiva per divenire particolarismo o utilitarismo o isolazionismo; ma l'idea della *persona* centro del *tutto* era ed è radicata.

La sfida che ci attende è quella di uscire da essa per porci in una prospettiva geocentrica, volta alla salvaguardia delle prospettive, del futuro.

Essa non vuole essere un utopistico ritorno ad irrealizzabili stati di natura, bensí farsi carico della consapevolezza che l'uomo, anche se non piú referente esclusivo, verrebbe ugualmente e forse meglio valorizzato, in quanto essenziale al contesto ambientale, ma senza essere ritenuto l'unico detentore del potere di decidere di esso. In tal modo ognuno vedrebbe riconosciuto e tutelato il diritto a popolare la Terra, con tutte le sue *specificità*.

Secondo la dottrina, appare necessaria la finalizzazione dell'intera esperienza, compreso il diritto, alla natura ed all'Ambiente o quanto

meno l'adozione di una prospettiva finalizzata alla tutela delle *generazioni future*, evitando, in ogni caso, che in nome degli interessi degli uomini di oggi (che, poi, spesso possono essere quelli orientati alla ricchezza delle multinazionali) si degradi l'Ambiente fino al punto di non ritorno. In tale prospettiva sono state adottate, come è noto, dichiarazioni, come quella di Stoccolma del 1972 o di Rio de Janeiro del 1992 e del 2012, fino all'accordo (sul clima) di Parigi del 2015, il cui limite, tuttavia tutto sta nel fatto che l'attuazione è rimessa nelle mani dei Governi: perciò non bastano e non funzionano come dovrebbero.

È davvero giunto il momento di affermare che vi sono diritti che preesistono agli Stati e appartengono all'uomo e all'ambiente considerati in sé stessi, a prescindere dal contesto sociale, politico e aggregativo!

L'ONU. CONCRETAMENTE COSA SI POTREBBE FARE?

Intanto l'Onu dovrebbe ridisegnarsi, ridefinendo i requisiti per l'appartenenza all'Organizzazione, partendo da un interrogativo di fondo: è ancora credibile parlare di *Società delle Nazioni*? O il concetto stesso di *nazione* come riferimento di organizzazione della società è superato? Dove sono più gli Stati-Nazione?

Inoltre occorrerebbe una revisione periodica dei membri dell'Onu, per espellere chi sia inottemperante su alcuni riconoscimenti fondamentali delle prerogative dell'uomo e dell'ambiente.

L'Onu dovrebbe formalmente e solennemente condannare ogni forma di guerra, comprese quelle per la presunta difesa dei *diritti umani* ed espellere immediatamente chi ricorra alla guerra, quale che ne sia il motivo.

L'Ue dovrebbe riscrivere le sue regole.

In ogni caso va ricordato che è vano o indicatore di una semplice proiezione o speranza ritenere esistenti diritti (dell'uomo o fondamentali) senza strumenti idonei ad esigerne l'attuazione e senza la possibilità di azioni esperibili dai singoli autonomamente per chiederne il rispetto.

A garanzia di ciò occorrerebbe creare figure di *defensores* dei diritti con possibilità di interferire con le decisioni e gli atti sia degli Stati sia delle altre sedi di 'potere' (come le multinazionali, il sistema bancario, le comunicazioni, ecc.), pena l'espulsione da ogni Organizzazione internazionale (*in primis* l'Onu)

per gli Stati e le Organizzazioni o Società che non accettino di sottomettersi alle richieste di siffatti *Defensores*, da non confondere con la molteplice varietà di *Ombudsman* già esistenti.

Inoltre appare opportuno consapevolizzarsi e rendere oggetto di una sistemazione adeguata l'*incidenza della rete informatica* e dei *social networks*. Essi si sono rivelati potenziali mezzi di democrazia partecipata ed efficaci strumenti di protezione dell'uomo e dell'ambiente: si devono, ad esempio, a Change.org e ad Avaaz (e piattaforme simili) importantissime vittorie in difesa di singoli, di gruppi, di valori, degli animali e dell'ambiente. Essi si sono dimostrati efficaci argini contro gli abusi del potere, sia degli Stati sia delle multinazionali. La strutturazione di essi potrà portare anche all'abbattimento dei costi e alla semplificazione dei tanti Organismi che oggi vivono e si alimentano in nome dei *diritti umani*.

Considerata la irreversibilità dei guasti conseguenti alla violazione di alcuni *diritti fondamentali* (si pensi a quelli ambientali o ai danni psicologici causati ai soggetti fragili, come fanciulli, donne, anziani) si dovrebbe riflettere sulla possibilità di introdurre *azioni precauzionali*. Esse servirebbero a dare effettività al *principio di precauzione*, ad oggi affermato soltanto dall'UE e, onde evitarne l'abuso e scongiurare il pericolo che si possano trasformare in eventuali blocchi pretestuosi delle attività produttive, potrebbero essere affidate non a chiunque, bensì ai *Defensores*.

Altro rimedio potrebbe ravvisarsi nell'introduzione di un'*azione popolare* a difesa dei *diritti dell'uomo* e dell'ambiente, nonché per una migliore articolazione della democrazia (con relativi diritti politici), per la quale riconoscere la legittimazione anche ai *Defensores* e alle *Associazioni di volontariato umanitario*. Essa dovrebbe essere sia privata che *pubblica* e dovrebbe potere essere esperita anche provvedimenti e misure *preventive e cautelative*, in consonanza ed attuazione del *principio di precauzione*, a somiglianza di quanto avveniva in Roma attraverso gli interdetti proibitori e/o restitutori.

Occorre discutere a fondo per individuare le forme realmente in grado di aiutare a dare 'effettività' ai *diritti fondamentali*, anche tenendo conto di quello che già in alcune aree o Stati già esiste: ad esempio emblematica mi sembra la *ley de amparo* del Messico.

Insomma, riconosciuto che l'uomo e l'ambiente preesistono allo Stato e mantengono comunque una propria sfera di autonomia, occorre cercare accuratamente come salvarla, pur dinanzi all'invadenza degli Stati e dei 'potentati', che oggi sono sempre meno gli Stati stessi e sempre più le oligarchie ed in particolare le multinazionali e le finanziarie, che stanno devastando uomini e pianeta.

Alla luce delle riflessioni avanzate proviamo a soffermarci su alcune ulteriori considerazioni.

GUERRE E PACE

Quanto alla **pace**, premessa di ogni diritto umano e ambientale ed oggetto di facile retorica, occorre partire dal blocco della fonte che dà braccio alla guerra, affermando il divieto assoluto della costruzione e del commercio di armi e di ogni intervento armato. Soprattutto occorre, comunque e da subito, vietare ogni azione (come i bombardamenti) che colpiscano i civili e l'ambiente, sotto la scusa di *effetti collaterali*, distruttivi di Città, *habitat secolari*, persone inermi ed inoffensiva.

Su tale divieto occorre da subito esigere un netto pronunciamento dell'Assemblea dell'onu, che finora (a dispetto delle ragioni a fondamento della sua Creazione) manca.

LIBERTÀ

La libertà, enfaticizzata (per influenza dell'Illuminismo e del pensiero liberale) in tutte le *dichiarazioni di diritti umani*, va assolutamente precisato che non può più essere concepita in termini assoluti e formali, ma va necessariamente coniugata con altri parametri, come quello della dignità, della salvezza dell'Ambiente e della difesa contro ogni tipo di sopraffazione economica, quale quella insita nella *globalizzazione*.

Ridisegnare il modello

In conclusione credo che si debba cambiare l'approccio ai diritti essenziali degli uomini, partendo dal riconoscimento dei *diritti dell'Ambiente e dei beni comuni*, riscrivendo le regole delle società, che sempre meno sono costituite da 'nazioni', bensì da *Comunità*, per le quali è necessario un nuovo *Modello*, poiché

appare sempre più inadatto quello della attuale *democrazia rappresentativa*, mentre forse potrebbe essere maggiormente congruo quello della *democrazia continua* o, come ho scritto in altra sede, della *democrazia ricorrente*.

Senza di ciò i cosiddetti *diritti umani* restano in balia di Governi riluttanti e spesso palesi violatori e, soprattutto, l'uomo si trova a subire vessazioni indelebili da 'poteri' che ne calpestanto le sue prerogative in un pianeta desertificato ed invivibile.

Se poi aggiungiamo la circostanza che siamo dinanzi ad una rivoluzione epocale, la quale pare destinata ad espropriare l'uomo e renderlo sempre meno centrale e decisivo, c'è davvero di che far tremare i polsi. Ce ne fanno avvertiti le *neuroscienze*, le quali stanno rendendo paurosamente attuale il grido di John Milton "*Non puoi toccare la libertà della mia mente*". Le ultime ricerche hanno posto in evidenza come oggi le neurotecnologie vengano usate non solo dai medici ma da giudici, eserciti e soprattutto aziende, rubando pensieri e conoscenze e costringendo a comportamenti voluti da altri e disumani. Tali da richiedere che si metta presto mano a un aggiornamento dei *diritti umani*, introducendo nuove categorie e nuove forme di protezione. Le quali potrebbero essere così individuate:

1. libertà cognitiva. Considerato che ormai il pensiero può essere letto (attraverso il *neuroimaging*, che consente di indagare su ricordi, stati mentali, persino preferenze politiche) e anche manipolato grazie ai dispositivi di stimolazione cerebrale, che, tramite impulsi elettromagnetici, riescono a modificare l'attività del cervello.
2. diritto alla continuità psicologica. Già oggi molti eserciti usano la stimolazione magnetica cerebrale, la cui versione commerciale si può facilmente acquistare tramite Internet, sicché sempre più persone li usano per potenziare le proprie prestazioni cerebrali. Ma nessun diritto, oggi, tutela espressamente la sfera mentale da eventuali abusi, o danni».
3. neuroimaging. C'è poi il caso di multinazionali come Google, Disney, Cbs, che ricorrono al neuroimaging per studiare le preferenze dei consumatori, con studi che non sono sottoposti alle stesse linee guida della ricerca clinica. «A che condizioni, per esempio, si possono estrarre informazioni dal cervello? Con chi si possono condividere? Impiegati, compagnie assicurative, Stato? Ecco i presupposti per un nuovo diritto alla privacy mentale».

4. integrità mentale. Nei prossimi 20 anni il controllo cerebrale diretto, tramite dispositivi indossabili o impiantati nel cervello, affiancherà la tastiera nell'interazione tra uomo e computer. E questi impianti potrebbero essere hackerati. «In questo caso, e ci sono già studi a riguardo, si configura il pericolo del furto di informazioni direttamente dal cervello, ma anche il rischio di danni cerebrali». Di qui, la necessità di garantire il quarto diritto, quello all'integrità mentale.

Pubblicità degli atti

Importanza crescente sta assumendo la complessa e sterminata tematica del *segreto*, che ha portato, ad esempio, a far concentrare quasi l'intera ricchezza mondiale in una trentina di grandi multinazionali e che, spesso, in nome di una presunta sicurezza, è fonte di sopraffazioni e di violenza, negando, *de facto*, il sovente conclamato *diritto all'informazione*, ci accorgiamo che in realtà il diritto oggi e i *diritti fondamentali* vanno radicalmente riformulati.

Vi sono questioni recentissime sulle quali la risposta del diritto è assente o addirittura iniqua. Ad esempio, davvero sono perseguibili per violazione degli obblighi di *fedeltà* i dipendenti delle multinazionali) che hanno reso nota la documentazione dalla quale emerge l'ingente evasione fiscale delle proprie aziende?

Nel caso di WikiLeaks a quale diritto umano potremmo appellarci per rivendicare la liceità della divulgazione di azioni spionistiche degli USA contro Stati e Capi di Stato? Vi è un diritto cosiddetto umano che possa ridare libertà piena ad Assange (costretto a vivere a Londra nell'Ambasciata dell'Ecquador)? Vi era un diritto cosiddetto dell'uomo che potesse evitare il carcere a persone come Chelsea Manning, che ha dovuto scontare ben 7 anni di carcere in Usa? Vi è un diritto umano applicabile a Edward Joseph Snowden, reo di avere voluto "informare il pubblico su ciò che viene fatto in loro nome e quello che è fatto contro di loro"?

Sono propenso a ritenere che bisognerebbe affermare un nuovo diritto: il diritto di potere liberamente divulgare azioni illecite o potenzialmente criminose ancorché a commetterle sia uno Stato, che ne abbia secretato i relativi atti.

C'è poi la questione, tutta odierna, della *'rete'*. Tutta la materia della controllabilità della *'rete'* può essere fatta rientrare negli schemi correnti

dei *diritti umani*? O occorre una ridefinizione tra diritto ai dati, diritto alla comunicazione e diritto alla circolazione ed al libero accesso alla rete?

Riterrei auspicabile anche qui l'introduzione di *azioni* (uso il termine in senso generico ed ampio) di iniziativa popolare volte ad ottenere la *desecretizzazione* e la pubblicazioni di atti e documenti potenzialmente nocivi di una comunità: in altre parole, nella materia, prenderei le mosse dall'*interdictum exhibitorium*, del diritto romano.

Va, infine, posto in risalto che sempre più la protezione dei *diritti* è ritenuta dipendente dalla conoscenza delle loro violazioni. Il punto è stato ed è oggetto di grande attenzione da parte dell'Onu, il quale lo ha fatto oggetto dell'intervento di vari organismi internazionali (ad esempio: *Rapporteur Speciale per la libertà di opinione e di espressione del 1993*; *Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants* creato nel 1999 dalla *Commission on Human Rights*; *Special Rapporteur delle Nazioni Unite per la promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione*; *Comitato per i Diritti umani, con funzioni di monitoraggio*, del 2011; etc.), dichiarando *expressis verbis* che il diritto a conoscere le violazioni dei *diritti dell'uomo* è essenziale e prioritario per "porre fine all'impunità e a promuovere e proteggere i *diritti umani*".

La centralità del segreto risiede nel fatto che la verità viene nascosta al popolo, operando un'espropriazione della sua sovranità a favore di oligarchie di vario tipo (politiche, sociali e, in maniera preoccupante, economiche e, soprattutto, finanziarie), che diventano arbitre della vita dei singoli e dell'intera Umanità, seminando miseria e morte, oltre che degradazione e disumanità.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Vi è poi tutta la problematica che sta nascendo intorno ai nuovi sviluppi concernenti i robot. Ormai essi non sono più le semplici 'macchine' di aiuto all'uomo o i simpatici protagonisti della fantascienza. Sempre più si sostituiscono all'uomo, tolgono lavoro, agiscono in indipendenza quasi totale. Tant'è che in Europa, il 16 Febbraio scorso il Parlamento Europeo ha approvato una articolata risoluzione per postulare la formulazione di un apposito diritto riguardo ai Robot. Il cui tenore è tale da far chiedere se si stia o si debba andare verso una loro soggettività giuridica.

In tal caso quali saranno i principi e le normative da applicare? Quelle stesse delle persone? O occorrerà superare la *persona* e parlare di *rilevanza giuridica*, degli uomini, dell'ambiente e delle *intelligenze artificiali autonome*?

I richiami alla dignità

Le nuove dichiarazioni, così come la riflessione di eminenti sociologi e filosofi, hanno da tempo avvertito la necessità di integrare o, *rectius*, di innervare i *diritti umani* intorno al valore della *dignità umana*. Invero, alcuni filosofi hanno evidenziato la dignità e complessità della persona umana, vero 'mistero metafisico', universale concreto, sintesi di irripetibilità e universalità, natura, cultura e storia, libertà e relazioni. Il francescano Duns Scoto parlava della persona come '*ultima solitudo*' e '*relatio transcendentalis*'; per il filosofo Emmanuel Mounier è il 'volume totale dell'uomo', nel convergere di tre 'tensioni fondamentali' – incarnazione, comunione e vocazione.

Un'indagine sul fondamento dei *diritti umani* non può prescindere perciò dalla dignità della persona umana e dal riferimento alla legge naturale: «Il concetto di legge naturale suppone che la natura sia per l'uomo portatrice di un messaggio etico e costituisca una norma morale implicita che la ragione umana attualizza». Jacques Maritain ha approfondito le conseguenze politiche e giuridiche della dignità della persona umana. In questo percorso di ricerca ci affideremo ad alcune sue intuizioni.

È una direzione certamente apprezzabile ma forse insufficiente. In primo luogo perché da un lato si tratta di enunciazione di principi non sempre aventi forza cogente e diretta, dall'altro la sua realizzazione è rimessa agli Stati, i quali, di regola, la limitano ai propri cittadini e al proprio territorio.

A parte la considerazione che già il richiamo alla *persona* ed alla sue prerogative sarebbe già di per sé sufficiente, proprio il fatto di avvertire il bisogno di invocare una nuova categoria potrebbe celare l'insoddisfazione per la effettiva protezione dei *diritti fondamentali ed umani* e la speranza che parlando ed approfondendo la 'dignità' si riesca a pervenire ad una migliore efficacia di essi.

Mi sembra che intorno al concetto di 'dignità' delle persone si sia verificato lo stesso processo che si realizzò riguardo a '*persona*'. Partendo dalle fonti romane si è pervenuti a caricare il termine di 'valori' e valenze positive,

indicanti qualità superiori. In realtà vi è stato un travisamento, che parte dalle fonti cristiane ed arriva, attraverso la mediazione della filosofia, fino ad oggi. I termini erano neutri ed indicavano semplicemente l'uomo ed il modo di presentarsi (ad esempio come si vestiva, quale posto aveva in società) vennero trasmigrati per indicare le qualità riconosciute all'uomo pieno di virtù (e/o di grazia divina).

In realtà si dovrebbe, forse, percorrere un'altra strada; occorrerebbe la imprescindibile reintroduzione dell'etica nel diritto; certamente non nel senso che etica e diritto si debbano identificare, bensì nel senso (kantiano) che il diritto deve dare spazio anche all'etica.

Il nodo dell'effettività

Il punto nevralgico dei *diritti umani e o fondamentali* risiede nella concreta possibilità di attuazione. Infatti, a dispetto dell'elaborazione teoretica che spinge ad individuare sempre nuove categorie di *diritti umani*, la loro protezione è molto discutibile, quando non inesistente.

Essa per lo più fa leva sui singoli Stati, con forme coercitive e di pressione di vario genere, che si basano molto sulla denuncia della violazioni e su richiami reiterati contro violazioni persistenti, affidando la sanzione a provvedimenti che, come per l'*embargo*, spesso sono più dannosi che utili, perché si ritorcono sulle popolazioni incolpevoli, anziché contro gli autori delle violazioni.

Riassumendo gli strumenti giuridici cui è affidata la tutela dei *diritti umani* va detto che essa può avere effetti differenti, in relazione alla natura delle norme che li riconoscono, a seconda che stabiliscano o meno un obbligo preciso di applicazione diretta o prevedano forme di applicazione graduale, che talora si riduce a un dovere degli Stati i quali dirigono la loro attività secondo un certo programma. In tal caso il rispetto dell'obbligo si accompagna a un ampio margine di discrezione e può essere verificato soltanto dopo un lungo periodo di tempo. Molto poi dipende dall'organo (onu, unesco, consiglio d'Europa, organizzazione degli Stati americani etc.) promotore del divieto. La difesa dei *diritti umani e o fondamentali* allo stato appare fondata sulla natura della loro violazione, a seconda che violino un principio riconosciuto meritevole di protezione o, più specificatamente, un atto internazionale, quale potrebbe essere un accordo o una convenzione.

In tale ambito l'inosservanza del principio di non discriminazione è stato la premessa di numerose raccomandazioni e convenzioni. Quanto agli strumenti disponibili ed alle procedure, si compendiano in un complesso di *attività preparatorie*, di *studio e di impulso* al fine di conseguire l'adozione di specifici provvedimenti formali. Tali provvedimenti possono avere la natura della *raccomandazione internazionale*, spesso inserita in una dichiarazione di principi, oppure di un vero e proprio *accordo* internazionale. La prima con potere vincolante indiretto, mentre riguardo l'attività dell'ente o della conferenza internazionale si arresta alla fase propositiva, in quanto l'atto conclusivo, accordo, è, a tutti gli effetti, una fonte giuridica dell'ordinamento internazionale e a tale accordo, infatti, gli Stati partecipano nella loro specifica qualità di soggetti del medesimo ordinamento internazionale. In tutti i casi gli effetti dell'atto conclusivo sono destinati a operare nell'interno degli ordinamenti dei singoli Stati.

Quali le possibili sanzioni? Si va dall'*esame di rapporti periodici degli Stati*, alle *procedure di soluzione di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione di ogni accordo*, ed infine, aall'*esame di petizione o di comunicazioni o di reclami* di individui, vittime di violazioni dei *diritti fondamentali*. Come si vede, grande rilievo ha l'informazione. Ma poi chi esamina i *rapporti*? Talora, anzi spesso, l'a valutazione è a rimessa a persone delegate dai Governi!

In ambiti regionali si è tentato qualcosa di piú. Facendo l'esempio dell'Europa, si ritiene che un passo importante sia stato compiuto con il *Trattato di Amsterdam* con le sue recenti evoluzioni. Il riformulato articolo 7 prevede una procedura di accertamento di una *violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'art. 6 par. 1*, con l'eventualità di sanzioni nei confronti dei paesi che non rispettano tali principi. Però, ancora qui la procedura è lenta e farraginoso: la violazione va constatata dal Consiglio Europeo, il quale delibera all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo. Il governo dello Stato in questione viene prima invitato a presentare le sue osservazioni e successivamente il Consiglio dell'Unione, a maggioranza qualificata, può decidere la sospensione del diritto di voto dello Stato in causa in seno al Consiglio, pur rimanendo vincolato

agli obblighi che derivano dal trattato. Inoltre, per procedere, si richiede che la violazione sia grave e persistente, senza considerare la possibilità di sanzionare le violazioni di singoli diritti individuali o quelle episodiche da parte degli Stati membri; non solo ma poiché la procedura in questione, la cui complessità è notevole, si riferisce alle sole violazioni di principi all'art. 6 par., si esclude la sua applicabilità anche per le violazioni dei principi contenuti nel successivo paragrafo 2 dell'art. 6 che si riferisce ai principi della cedu e a quelli generali comuni agli Stati membri. Successivamente il trattato di Nizza, ampliando la procedura all'art. 7 tue, ha introdotto la necessità di avviso preventivo: in virtù del nuovo art. 7 par. 1 *su proposta di un terzo degli Stati membri, del Parlamento o della Commissione, il Consiglio può constatare che esiste un chiaro rischio di violazione grave dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro e rivolgergli appropriate raccomandazioni*. In tal caso lo stesso Consiglio delibera con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo.

Insomma: *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur!*

Consequente a ciò è stata la nascita, la progressiva diffusione e, per certi versi, l'insostituibilità delle organizzazioni umanitarie – ong come *Amnesty International*, *Save the children*, *Médecins sans frontières (msf)*, etc., la cui crescente importanza mi sembra proprio l'indice dell'inefficienza e dell'incapacità della protezione dei *diritti umani*, di là dalla proliferazione di organi, osservatori, *Rapporteur* etc. certo è che, non di rado, contro le discriminazioni religiose, i disastri ambientali, l'estinzioni di alcune specie di animali, in taluni casi, la salvezza è stata raggiunta quasi esclusivamente o principalmente grazie agli appelli *online* avanzati tramite organizzazioni come *Avaaz* o *Change.org*.

NUOVO QUADRO

Tutto ciò dice che vi è urgenza di ridisegnare un nuovo quadro di *diritti essenziali* e degli strumenti efficaci per garantirli concretamente ed in modo efficace.

Il cammino è tutto da scoprire e/o scrivere. Magari partendo da un approccio vicino a quello del diritto romano, il quale faceva discendere l'esistenza di un diritto dalla previa esistenza del mezzo di tutela (generalmente

un'actio), così come in tempi recenti ha avvertito nel 1948, la nona *conferenza internazionale americana*, la quale ha adottato una risoluzione che affermava che i *diritti umani* devono essere garantiti da un organo giuridico perché non c'è diritto garantito senza la protezione di un tribunale competente.

Oggi si può discutere se tutto debba essere affidato veramente 'ad un Tribunale', perché forse ci sono anche altri strumenti possibili; ma appare urgente ed essenziale di superare l'impostazione illuministica, secondo la quale il diritto va prima proclamato e poi, semmai, tutelato.

CONCLUSIONI

In conclusione mi sembra giunto il momento di affrontare le problematiche dei diritti necessari all'uomo ed alla terra partendo *ab imis*. Questo prospetta un compito e richiede uno sforzo cui tutti dovrebbero tendere ed in particolare i fattori di diritto.

Da parte mia, mi consento alcune, sia pur slegate, prime impressioni.

Certa appare l'urgenza di disciplinare il cosiddetto *diritto spontaneo*, vale a dire il diritto creato dalle grandi società vanificando anche il sistema giudiziario e la Giustizia, attraverso la devoluzione di ogni competenza ad appositi collegi arbitrali, composti da membri nominati dalle stesse società che sono parti in causa. Il nuovo diritto non può essere lasciato nelle mani dei potentati (soprattutto economici e finanziari), ma deve essere sottoposto ai principi ed alle norme garanti dell'uomo e dell'ambiente.

Occorre mobilitarsi da subito per pervenire a *deporre la finanza* come centro del potere regolativo della società, altrimenti non vi è diritto (umano, fondamentale, essenziale) che tenga!. Finché non deporremo la finanza, tutti i nostri sforzi sono destinati a non avere effetti duraturi e decisivi.

Forse si deve arrivare a creare un nuovo tipo di *conflitto*: non più di classe bensì di sistema. Si tratterebbe di un conflitto *non violento* che miri alla liberazione dai poteri oppressivi.

Il rinnovamento passa dall'educazione, finalizzando la scuola ad alimentare il pensiero critico e la facoltà di responsabilità civile delle nuove generazioni.

Servono, altresì, associazionismo di base, saperi critici, partiti e sindacati profondamente rinnovati e soprattutto movimenti che sappiano spingere le comunità civili territoriali verso responsabili forme di autogoverno ed occorre

riposizionare le famiglie, facendole riemergere, così come fu nell'esperienza romana, quali soggetti politici.

Da questi presupposti dovranno partire incisive azioni collettive contro la finanziarizzazione.

Protagonisti del cambiamento

Cruciale appare l'individuazione dei soggetti e delle sedi capaci a realizzare ed assistere i cambiamenti incombenti e riformulare i diritti necessari nell'esperienza odierna. Personalmente ritengo che non possa essere demandato ai Governi e ai potenti, ma spetti agli interpreti del diritto, purché sappiano essere indipendenti e sappiano cogliere l'essenza dell'esperienza giuridica, che deve essere, come ben videro i giureconsulti romani: *ars boni et aequi*, tecnica per l'affermazione della Giustizia.

Soltanto gli interpreti del diritto, estromessi ed emarginati nella costruzione della 'democrazia' contemporanea da Montesquieu, possono ritornare a porsi al centro della costruzione del nuovo modello; oggi essi sono chiamati a scrivere una *nuova formulazione dei diritti*; una nuova carta, con il precipuo scopo di ridare all'Uomo la sua dignità e le sue prerogative precicive, cioè precedenti a qualsiasi forma di Organizzazione, in un ambiente difeso nelle sue intrinseche caratteristiche anche quando sembrano cozzare con interessi economici degli stessi uomini. Essa dovrà tener conto dei profondi mutamenti determinati dall'informatica e dalla diffusione del volontariato, prefigurando nuove forme di partecipazione alla gestione del 'Potere' e di organizzazione della Società, la quale sempre più mostra l'inadeguatezza degli Stati, nella loro configurazione di Stati-Nazione e l'importanza delle *Comunità*, come poli di organizzazione e come destinatarie del diritto.

Andando oltre le por rilevanti visioni e le soluzioni antropocentriche, che hanno segnato il cammino per millenni, oggi occorre delineare diritti ed azioni policentriche; imperniate certamente sull'uomo, ma contestualmente sull'ambiente. Abbandonando le concezioni imperanti incentrate sulla *persona* e sulla *soggettività*, mi parrebbe più congruo focalizzare l'esperienza giuridica sul concetto di *centri di rilevanza giuridica*, che sono l'uomo storico (cioè l'uomo quale che sia ed a prescindere da sue virtù e credenze), l'ambiente e, credo (specialmente in futuro) anche l'intelligenza artificiale.

Contro guasti sempre piú irreparabili occorre fare riferimento ineludibile al principio e conseguenti azioni di precauzione. Solo essi sembrano validi nell'era della robotica avanzante ed invadente. Infatti se un robot sbaglia e crea danni, a noi o al pianeta (al riguardo, basti pensare ai droni impiegati in operazioni belliche o di spionaggio) ci servirebbe a ben poco arrestare i pezzi (spesso ferraglie...) che lo compongono e sarebbe ridicolo pensare di punirle: unico rimedio appare quello di impedirgli da realizzare il danneggiamento e l'azione illecita o riprovevole.

Ecco delineato uno snodo della nuova *carta dei diritti essenziali*, che dovrebbe essere sí carta dei diritti ma al contempo *carta delle azioni*!

A ciò occorre che i pensatori e i giureconsulti acquisiscano la coscienza di ciò, che significa, in altre parole, consapevolezza che oggi occorre un'Utopia.

E questo non sembri azzardato o assurdo, perché senza Utopia non vi è futuro, mentre, come diceva Karl Mannheim, l'utopia di oggi potrà diventare la certezza di domani.

